

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MOLINARI)

Roma, 9 febbraio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016) 757)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta fa parte del pacchetto legislativo sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C), finalizzato a creare un mercato unico digitale libero e sicuro in cui i cittadini possano fare acquisti *online* oltre frontiera e le imprese possano vendere in tutta l'UE. Il pacchetto si basa sulla Strategia per il mercato unico digitale in Europa, del 6 maggio 2015, e sul Piano d'azione sull'IVA, del 7 aprile 2016, che hanno posto come priorità fondamentale il superamento degli ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero derivanti dalla onerosità degli obblighi in materia di IVA e da un'intrinseca disparità rispetto alle imprese di Paesi terzi, che possono effettuare legittimamente nell'UE cessioni o prestazioni esenti da IVA. Il pacchetto dovrebbe quindi aumentare le entrate IVA per gli Stati membri di 7 miliardi di euro l'anno e ridurre i costi di regolamentazione per le imprese di 2,3 miliardi di euro all'anno a decorrere dal 2021;

considerato che la proposta reca le seguenti principali modifiche alla direttiva IVA 2006/112/CE:

- l'estensione del sistema MOSS (*Mini One Stop Shop*, che consente alle imprese di dichiarare e versare l'IVA in un unico Stato membro) alle vendite a distanza di beni, sia all'interno dell'Unione, sia provenienti da Paesi terzi, e ai servizi intracomunitari diversi dai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica;

- l'introduzione di un regime semplificato di dichiarazione e pagamento globali dell'IVA all'importazione per gli importatori di beni destinati ai consumatori finali quando l'IVA non è stata versata tramite il sistema MOSS;

- l'eliminazione delle soglie esistenti per le vendite a distanza intracomunitarie, che sono fonte di distorsioni nel mercato unico;

- l'eliminazione dell'attuale esenzione dall'IVA sull'importazione di piccole spedizioni provenienti da fornitori situati in Paesi terzi, che va a svantaggio dei venditori dell'UE;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- l'introduzione di una misura di semplificazione comune a livello comunitario comprendente una soglia IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi elettronici volta a sostenere le piccole *start-up* che operano nel settore del commercio elettronico e norme semplificate per l'identificazione degli acquirenti o destinatari;

- l'autorizzazione, per i venditori dell'UE, ad applicare le norme del Paese di origine in materia di fatturazione e di tenuta dei registri;

- un maggiore coordinamento tra gli Stati membri nella realizzazione degli *audit* delle imprese transfrontaliere che utilizzano il sistema MOSS;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 reca le modifiche alla direttiva IVA applicabili dal 2018, tra cui l'introduzione di una soglia di 10.000 euro di servizi prestati in un anno, al di sotto della quale il luogo della prestazione rimane lo Stato membro del prestatore e non si applica il regime speciale intracomunitario per i servizi elettronici. Tale soglia si applicherà a decorrere dal 2018 esclusivamente alle prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione e radiodiffusione,;

- l'articolo 2 reca le disposizioni applicabili dal 2021, che provvedono ad estendere l'applicazione degli attuali regimi speciali per la tassazione dei servizi elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva IVA, anche ad altri servizi nonché alle vendite a distanza di beni intracomunitarie e provenienti da Paesi terzi;

- per quanto riguarda le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione, a partire dal 2021, si estenderà anche ad esse la soglia di 10.000 euro, al di sotto della quale il luogo della fornitura ai fini IVA rimane quello dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito. La riduzione della soglia, rispetto a quelle attuali (articolo 34 della direttiva IVA) che verranno quindi eliminate, è resa possibile dall'utilizzo del MOSS che semplifica la dichiarazione e il pagamento dell'IVA;

- per quanto riguarda le importazioni da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro, si istituisce un regime speciale con la nuova sezione 4, al titolo XII, capo 6, della direttiva IVA. Il nuovo regime comporterà un aumento significativo del numero di pacchi per i quali l'IVA deve essere riscossa, con un aumento del gettito IVA negli Stati membri, stimato in 7 miliardi di euro all'anno;

- l'articolo 3 modifica la direttiva 2009/132/CE sull'esenzione dall'IVA per talune importazioni, sopprimendo – a decorrere dal 2021 – il titolo IV relativo all'esenzione di beni di valore trascurabile, non superiore a un valore totale compreso fra 10 e 22 euro (stabilito da ciascuno Stato membro). Si elimina, così, un regime di esenzione dall'IVA per l'importazione di piccole spedizioni da Paesi terzi, che determina attualmente una evidente posizione di svantaggio per le imprese dell'Unione. L'abolizione dell'esenzione è resa possibile dal regime speciale e dall'utilizzo del MOSS, che semplifica drasticamente la riscossione dell'imposta su beni ordinati *online*;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio, previa consultazione del

Parlamento europeo), per adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere il campo di applicazione del mini sportello unico MOSS, ai fini IVA, alle vendite a distanza di beni, sia all'interno dell'Unione, sia provenienti da Paesi terzi, e ai servizi intracomunitari diversi dai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione. Inoltre, poiché l'IVA è un'imposta armonizzata a livello comunitario, gli Stati membri non possono da soli fissare norme diverse;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta provvede a modificare la direttiva IVA 2006/112/CE e la direttiva esenzioni 2009/132/CE nell'ottica di trarre il massimo vantaggio dall'estensione del campo di applicazione del sistema MOSS, a beneficio delle imprese europee e del gettito IVA.

Per quanto riguarda l'eliminazione dell'esenzione dall'IVA dei beni di valore trascurabile importati da Paesi terzi, si apprezzano gli effetti di riduzione delle attuali condizioni di svantaggio a danno delle imprese dell'Unione europea, oltre che le conseguenti maggiori entrate stimate in 7 miliardi di euro l'anno. Nell'ambito del nuovo regime relativo all'imposizione IVA sulle importazioni da Paesi terzi di beni di valore non superiore a 150 euro, si ritiene che le possibili difficoltà dovute all'aumento del numero delle riscossioni possano essere sufficientemente attenuate dalla semplificazione tecnica derivante dall'applicazione del sistema MOSS.

Francesco Molinari